

**Corte di Appello di Torino**  
**Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino**  
**Tribunale di Torino**  
**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino**  
**Ufficio inter-distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Torino**  
**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino**  
**Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta**

**LINEE GUIDA**

PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE

**PENE SOSTITUTIVE DI PENE DETENTIVE BREVI**

Ai sensi dell'art. 545-*bis* c.p.p., introdotto con d.lgs. n. 150/2022, quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981, ne dà avviso alle parti, provvedendo indi all'applicazione della pena sostitutiva secondo la procedura delineata nel medesimo art. 545-*bis*.

Ai sensi dell'art. 20-*bis* c.p. *“Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le **pene sostitutive** della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sono le seguenti:*

- 1) la semilibertà sostitutiva;**
- 2) la detenzione domiciliare sostitutiva;**
- 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;**
- 4) la pena pecuniaria sostitutiva.**

*La **semilibertà sostitutiva** e la **detenzione domiciliare sostitutiva** possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto **non superiori a quattro anni.***

*Il **lavoro di pubblica utilità** sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto **non superiori a tre anni.***

*La **pena pecuniaria sostitutiva** può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto **non superiori a un anno.**”*

La nuova disciplina attribuisce, quindi, al giudice di merito il potere di sostituire la pena detentiva anticipando alla fase della cognizione, a titolo di vera e propria pena, alcune forme di esecuzione extra-carceraria che nell'ordinamento penitenziario vigente erano definite come “misure alternative alla detenzione”.

Il giudice della cognizione è, in questi casi, chiamato ad un compito ulteriore e nuovo rispetto agli schemi classici della commisurazione e applicazione della pena principale.

Si tratta, infatti, di valutare se vi siano modelli sanzionatori, sostitutivi della pena detentiva, che contribuiscano in modo più adeguato alla rieducazione del condannato e che, anche attraverso opportune prescrizioni, al contempo assicurino la prevenzione del pericolo che il condannato commetta altri reati.

Per adempiere a tale compito, il giudice ha ovviamente bisogno di un bagaglio di informazioni ulteriori rispetto a quelle comunemente acquisite nel giudizio di cognizione.

Per questo è stato previsto il coinvolgimento degli **uffici di esecuzione penale esterna (UIEPE).**

In questa medesima ottica non deve essere trascurato l'apporto della **difesa del condannato**, che – ove miri alla sostituzione della pena detentiva – ha il concreto interesse a fornire al giudice tutti gli elementi conoscitivi funzionali allo scopo.

Si ritiene utile, pertanto, evidenziare di seguito i principali adempimenti di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo.

## **1. PRIMA DEL DISPOSITIVO**

**1a)** In caso di richiesta di applicazione della pena o in caso di richiesta di concordato ex art. 599 bis c.p.p., l'accordo dovrà comprendere anche la sua sostituzione. Sarà, pertanto, indispensabile che le parti producano la documentazione utile alla relativa valutazione. In particolare, il difensore depositerà la documentazione necessaria a concordare con il pubblico ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa.

**1b)** A titolo esemplificativo, la **DOCUMENTAZIONE** (che si concorda venga inviata anche telematicamente alla Cancelleria della sezione del giudice competente con espressa indicazione della sezione) potrà riguardare:

- documentazione relativa all'ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, in particolare: dichiarazione di disponibilità e, ove possibile, programma di lavoro con mansioni e orari (**N.B.:** l'ente deve essere convenzionato con gli uffici giudiziari; deve aver fornito specifica disponibilità indicando l'ufficio o gli uffici giudiziari con cui è convenzionato; l'elenco degli Enti convenzionati è reperibile sui siti degli uffici giudiziari);
- documenti inerenti al reddito e al patrimonio e ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l'eventuale rateizzazione (contratto di lavoro, disoccupazione, reddito cittadinanza; buste paga recenti, mutui e altre spese ricorrenti e simili);
- iscrizione a corsi di studio/formazione;
- documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui all'art. 58, comma 4, della legge n. 689/1981 (malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità/paternità, etc.);
- certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura;
- documentazione relativa all'abitazione (contratto locazione, disponibilità conviventi e simili);
- **l'interessato, in caso di richiesta di pena sostitutiva pecuniaria è tenuto a depositare** autocertificazione su situazione reddituale e patrimoniale. Il Giudice potrà disporre verifiche soltanto sulla ricorrenza dei presupposti risultanti dalla autocertificazione;
- in ogni caso, se lo ritiene opportuno, unitamente alla richiesta di pena sostitutiva l'interessato potrà depositare una **autocertificazione** attestante l'insussistenza delle condizioni ostative e la ricorrenza di alcune condizioni rilevanti ai fini della sostituzione.

**1c)** In tutti gli altri casi (compreso il rito abbreviato) diversi dal patteggiamento, il difensore dell'imputato potrà anticipare la richiesta di pena sostitutiva, in via principale o in via subordinata, nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, nelle

conclusioni e produrre già prima del dispositivo tutta la DOCUMENTAZIONE (v. punto 1b) che ritiene utile a supporto della valutazione del giudice.

**1d) disciplina transitoria**

Nelle ipotesi previste dalla norma transitoria in materia (ar. 95, D.lgs 150/22), la domanda potrà essere formulata anche **nelle conclusioni orali di APPELLO** e nelle **conclusioni scritte trasmesse per l'udienza 'cartolare'** prevista in sede di giudizio di appello ex art. 94 co.2 dl 150/22 come modificati dalla legge 199/22, allegando in quest'ultimo caso il consenso dell'imputato o la procura speciale.

Si raccomanda ai difensori, in tale ipotesi, di anticipare il consenso e l'eventuale documentazione a sostegno della richiesta di sostituzione della pena non oltre il termine per la formulazione delle conclusioni (siano esse orali o scritte), così da evitare, ove possibile, un rinvio a 60 giorni. La Corte d'Appello inserirà nei suoi decreti di citazione per il giudizio d'appello un invito in tal senso. Anche in questi casi, la Difesa potrà produrre la documentazione di cui sopra (punto 1b).

**1e) disciplina a regime**

La richiesta di applicazione della pena sostitutiva, se rigettata all'esito del giudizio di primo grado, potrà essere riproposta dall'imputato o dal suo difensore mediante apposito motivo di impugnazione.

Nei casi in cui le condizioni per l'accesso ad una o più delle pene sostitutive si verifichino per la prima volta all'esito del giudizio di appello (es.: per l'intervenuta riduzione della pena sotto la soglia normativamente stabilita), la Corte provvederà a fornire l'avviso di cui all'art. 545-bis c.p.p., ove ricorrano i presupposti per l'applicazione di una pena sostitutiva.

**N.B.:** in caso di **detenzione domiciliare sostitutiva**, indicare le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio ed esigenze personali o altre previste dalla legge; indicare altresì gli orari di uscita/rientro ritenuti necessari a tali scopi; produrre la documentazione relativa al domicilio, come sopra esemplificato e comunque ogni altra informazione documentata che possa consentire al giudice di decidere immediatamente e quindi senza interpellare preventivamente l'UIEPE;

**N.B.:** in caso di **Lavori di Pubblica Utilità** in nessun caso potrà essere sostituita la pena in assenza della disponibilità dell'Ente convenzionato. In proposito, si precisa che, non essendo consentito disporre il LPU senza previo consenso dell'Ente, sarà in primo luogo onere dell'interessato e del suo difensore reperire la **disponibilità di un Ente convenzionato** (che dichiarerà espressamente l'ufficio o gli uffici giudiziari con cui è convenzionato), anche previo apposito rinvio disposto a tal fine dal giudice. La dichiarazione di disponibilità dell'Ente convenzionato potrà essere prodotta per le conclusioni oppure, dopo la lettura del dispositivo, per l'udienza successiva appositamente fissata ai sensi dell'art. 545 bis, comma 1, c.p.p.”.

**1f)** Il Difensore è invitato ad indicare i riferimenti mail e telefono suoi e dalla parte per facilitare i contatti con l'UIEPE, la cui PEC di riferimento è: [prot.uepe.torino@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.torino@giustiziacert.it)

## 2. DISPOSITIVO

**N.B.:** ove il giudice ritenga di dover avvisare ex art. 545-*bis* c.p.p. le parti della possibilità di richiedere pene sostitutive e in presenza di più imputati, si raccomanda di scrivere nell'instestazione del DISPOSITIVO il solo NUMERO di R.G. N.R. PM.

**2a)** In caso di richiesta di pena sostitutiva già formulata in sede di conclusioni e in presenza di tutta la documentazione necessaria (ad es. comprovante l'individuazione di un domicilio adeguato per DD o la disponibilità di un Ente convenzionato per LPU) sopra indicata, il giudice (ad eccezione del caso di semilibertà sostitutiva, per cui il programma predisposto dall'UIEPE deve ritenersi indispensabile) potrà ritenere sufficienti le informazioni e decidere pronunciando **un solo dispositivo**.

In particolare, sentito il pubblico ministero, alla luce della documentazione prodotta (che si è concordato possa essere inviata anche telematicamente alla Cancelleria della sezione del giudice competente, indicandola espressamente) dalla difesa e/o acquisita durante il processo, il giudice:

- in caso di **pena pecuniaria** sostitutiva, se ritiene di avere elementi sufficienti per poter determinare immediatamente il valore giornaliero, pronuncia immediatamente il secondo dispositivo di condanna a pena sostitutiva con l'eventuale rateizzazione (N.B.: il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nella motivazione della sentenza);
- in caso di **lavoro di pubblica utilità** sostitutivo, se la difesa ha prodotto l'attestazione di disponibilità dell'ente e un programma orario che ritiene approvabile, pronuncia immediatamente il secondo dispositivo (N.B.: per LPU non è previsto alcun programma dell'UIEPE, che potrà essere richiesto dal giudice a fronte di situazioni particolari);
- in caso di **detenzione domiciliare** sostitutiva, se ritiene la documentazione prodotta sufficiente a determinare i contenuti e le condizioni della detenzione, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla legge e le altre condizioni di fatto che ritiene di dover specificare

(**N.B.:** la disponibilità di un domicilio idoneo può essere ritenuta sulla base della documentazione che viene normalmente considerata sufficiente per applicare gli AA.DD. e, quindi, anche in assenza di un accertamento specifico; laddove un accertamento sia ritenuto indispensabile, lo si chiederà all'UIEPE che risponderà entro 15 giorni, ovvero alle forze dell'ordine).

**2b)** Il Giudice, nei casi diversi dal patteggiamento o di concordato in Appello, potrà anche optare per il modello bifasico e disporre un rinvio preliminare finalizzato ad acquisire ulteriori elementi.

Il rinvio successivo al dispositivo non dovrà necessariamente comportare il coinvolgimento dell'UIEPE, potendo essere ritenute sufficienti (purché non si tratti di semilibertà) alcune produzioni da parte della Difesa dell'interessato o l'acquisizione di altre informazioni richieste formulate dal giudice.

### **3. DOPO LA LETTURA DEL DISPOSITIVO**

#### **3a) AVVISO**

Il Giudice, qualora, per assenza di una richiesta anticipata o perché ritenga insufficienti gli elementi fattuali per procedere ad una decisione immediata, non pronunci una sentenza con condanna a pena sostitutiva, se ricorrono i requisiti formali (misura della pena inflitta, assenza di sospensione della pena, assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 59 L. n. 689/1981) e se ritenga ai sensi dell'art. 58, L. 689/81 di poter applicare una pena sostitutiva, darà **avviso** alle parti della possibilità di accedere alle pene sostitutive.

#### **3b) OMESSO AVVISO**

Il Giudice, quando non ritenga sussistenti le condizioni per applicare pene sostitutive, **nella motivazione della sentenza deve enunciare le specifiche ragioni** (condizioni ostative di cui all'art. 59 L. n. 689/1981 ovvero insussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, in applicazione dei criteri di cui all'art. 58 L. n. 689/1981) che hanno giustificato l'omesso avviso. Ciò anche al fine di instaurare l'eventuale controllo di secondo grado o di legittimità sul punto.

#### **3c) OMESSO CONSENSO**

In caso di assenza di consenso della parte legittimata (imputato personalmente o difensore munito di apposita procura speciale), il giudice ne darà atto a verbale.

**N.B.:** la mancata presenza dell'imputato ovvero l'indisponibilità della procura speciale da parte del difensore non comportano la necessità di disporre un differimento dell'udienza; tuttavia, il giudice potrà concedere discrezionalmente, su istanza del difensore, un rinvio.

#### **3d) CONSENSO**

Dopo l'avviso, l'imputato, anche a mezzo di procuratore speciale, esprime o meno il proprio consenso, chiedendo l'applicazione di una o più pene sostitutive, indicando quella/e prescelta/e tra quelle per le quali sussistono le condizioni.

**N.B.:** è onere del difensore, di fiducia o di ufficio, munirsi tempestivamente di procura speciale per la richiesta/consenso alle pene sostitutive.

**N.B.:** in questa sede l'imputato dovrebbe già indicare i suoi recapiti; il domicilio ove potrebbe scontare la detenzione domiciliare; la disponibilità oraria in caso di LPU.

#### 4) DECISIONE IMMEDIATA

A questo punto, sentito il pubblico ministero, alla luce della documentazione prodotta dalla difesa e/o acquisita durante il processo o all'esito della lettura del dispositivo, il giudice:

- in caso di **pena pecuniaria** sostitutiva, se ritiene di avere elementi sufficienti per poter determinare il valore giornaliero, pronuncia immediatamente il secondo dispositivo di condanna a pena sostitutiva, con l'eventuale rateizzazione (N.B.: il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nella motivazione della sentenza);
- in caso di **lavoro di pubblica utilità** sostitutivo, se la difesa ha prodotto la disponibilità dell'ente, pronuncia immediatamente il secondo dispositivo (per LPU non è previsto alcun programma dell'UIEPE);
- in caso di **detenzione domiciliare** sostitutiva, se ritiene la documentazione prodotta sufficiente a determinare i contenuti e sussistenti le condizioni per detta pena, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla legge e le altre condizioni di fatto che ritiene di dover specificare (**N.B.:** la disponibilità di un domicilio idoneo può essere ritenuta sulla base della documentazione che viene normalmente considerata sufficiente per applicare gli AA.DD. e, quindi, anche in assenza di un accertamento specifico; laddove un accertamento sia ritenuto indispensabile, lo si chiederà all'UIEPE che risponderà entro 15 giorni, ovvero alle forze dell'ordine);
- in caso di **semilibertà sostitutiva**, invece, il giudice dovrà necessariamente rinviare l'udienza dei 60 giorni previsti, in attesa del necessario programma dell'UIEPE, che provvederà anche a individuare l'istituto di pena prossimo al condannato, ai sensi dell'art. 55, comma 2, L. n. 689/1981 (N.B.: questo caso è l'unico in cui il **programma** predisposto dall'UIEPE deve ritenersi indispensabile).

#### 5) RINVIO PER LA DECISIONE

**5a)** Quando il giudice non è nelle condizioni di decidere immediatamente, ai fini della scelta e della definizione della pena sostitutiva, sospende il processo e fissa nuova udienza ex art. 545-*bis* c.p.p. per consentire la produzione di documenti o per acquisire tutte le informazioni strettamente necessarie dalle FFOO e/o dalla GDF, la documentazione indicata nell'art. 545-*bis*, comma 2, c.p.p. e il programma di trattamento dell'UIEPE (programma indispensabile nei soli casi di semilibertà e che può essere opportuno per la detenzione domiciliare).

Inoltre, acquisisce, di regola tramite UIEPE e/o difensore, le certificazioni di disturbo per dipendenze da sostanze stupefacenti o alcool o disturbo ludopatico e il programma in corso o al quale il condannato intenda sottoporsi ovvero gli altri certificati di malattia, invalidità, infermità psichica, altre fragilità o condizioni soggettive rilevanti.

**5b)** In tutti i casi, l'UIEPE dovrà essere interpellato solo se effettivamente necessario, per colmare eventuali lacune istruttorie ed al fine di:

- acquisire informazioni sull'imputato, indispensabili a determinare i contenuti e le condizioni della pena sostitutiva;
- acquisire il programma di trattamento della semilibertà o, eventualmente, anche della detenzione domiciliare, quando sia necessario per decidere sulla sostituzione della pena con la detenzione domiciliare.

**N.B.:** non rientra tra le competenze dell'UIEPE, ma è rimessa alla valutazione del giudice, valutare la sussistenza delle condizioni ostative o optare per una particolare pena sostitutiva. Il giudice indicherà all'UIEPE la pena sostitutiva che intende applicare e, nel caso in cui richieda un programma per più opzioni, specificherà le ragioni della scelta multipla.

**N.B.:** quando il giudice si orienti per la pena sostitutiva, in caso di processo a carico di **più imputati**, dovrà disporre sempre lo **STRALCIO** della o di ciascuna delle posizioni con pena sostitutiva (a meno che non sia possibile o comunque altamente prevedibile una definizione contestuale delle relative richieste).

**5c)** La Cancelleria effettuerà lo stralcio, inserirà copia conforme del dispositivo in ogni fascicolo e procederà a dare un nuovo numero di Tribunale o di Corte al/ai fascicolo/i stralciato/i;

la Cancelleria, ove sia necessario coinvolgere l'UIEPE o le FF.OO, provvederà ad inviare le richieste di pena sostitutiva e tutta la documentazione utile all'UIEPE e/o alle FFOO competenti in relazione al domicilio effettivo del condannato, specificando la tipologia di richiesta. In particolare, sarà cura della Cancelleria indicare:

- le generalità complete dell'imputato e il domicilio effettivo noto agli atti (con numero di telefono/indirizzo di posta elettronica se disponibili);
- il difensore nominato e recapiti di studio;
- il capo di imputazione;
- l'eventuale esistenza di una misura cautelare in atto a carico dell'interessato ovvero di altri coimputati nello stesso processo;
- le generalità e i recapiti della p.o.;
- la documentazione acquisita;
- la data di rinvio dell'udienza per la decisione ex art. 545-*bis* c.p.p.

**5d)** L'UIEPE, ricevuta la richiesta da parte della Cancelleria:

- aprirà il relativo fascicolo acquisendo la documentazione trasmessa dalla Cancelleria;
- effettuerà, anche a mezzo della Polizia Penitenziaria, le verifiche necessarie;
- si occuperà di acquisire dall'ASL e/o dal CSM le informazioni e i progetti richiesti dal giudice in modo da tenerne conto nel programma proposto;
- redigerà il programma di trattamento richiesto per la detenzione domiciliare e per la semilibertà;
- restituirà le informazioni o la relazione al giudice procedente e all'avvocato per eventuale integrazione con memoria ex art. 545-*bis*, comma 2, c.p.p.;
- garantirà un canale di risposta più veloce nel caso in cui il giudice segnali che il processo è a carico di detenuti.

**5e)** All'udienza successiva alla lettura del dispositivo, laddove la documentazione o le informazioni acquisite non consentano di ritenere accoglibile la richiesta di sostituzione della pena ovvero l'imputato o il procuratore speciale dichiarino di revocare il consenso espresso, il Giudice confermerà il primo dispositivo, dando sempre atto nella sentenza della motivazione delle ragioni che lo hanno indotto a non sostituire la pena.

## **6) SENTENZA**

Il giudice, previo stralcio, procederà a depositare nei termini la **MOTIVAZIONE** della/e **SENTENZA/E** per la/e quale/i non vi è stato rinvio in attesa programma UIEPE o altri accertamenti.

La motivazione della/e **SENTENZA/E** per la/e quale/i vi è stato rinvio in attesa programma UIEPE o di altri accertamenti, verrà depositata successivamente nel rispetto dei termini decorrenti dalla lettura del secondo dispositivo.

**N.B.:** in caso di sentenza di condanna, le due **motivazioni** potranno essere anche del tutto sovrapponibili, a parte l'indicazione, per la sentenza non a pena sostitutiva, delle ragioni dell'omesso avviso o della mancata applicazione (inammissibilità/mancato consenso/altro); per quella a pena sostitutiva, delle ragioni a base della scelta della pena sostitutiva applicata in sostituzione, con indicazione anche dei motivi che sorreggono altre scelte (criterio conversione/particolari modalità/ambito territoriale etc.)

**N.B.:** Per i **LPU** il Giudice è tenuto ad inserire il termine entro il quale il condannato dovrà iniziare i lavori dopo la definitività della sentenza.

Inoltre, nella sentenza il giudice indicherà nell'intestazione il relativo numero RG Tribunale/Corte Appello e avrà cura di altresì di riportare in corsivo, apponendo la dicitura preliminare *“posizione per cui si è proceduto separatamente a seguito di stralcio disposto successivamente alla lettura del dispositivo”*, anche i nomi, le imputazioni e la parte del primo dispositivo relativi alla o alle posizioni stralciate.

La cancelleria trasmetterà al momento dell'irrevocabilità all'UIEPE e alle FF.OO. le SOLE sentenze con pena sostitutiva degli LPU o i decreti penali di condanna per LPU.

In relazione alla detenzione domiciliare sostitutiva e/o alla semilibertà sostitutiva l'UIEPE e le FF.OO. riceveranno la sentenza irrevocabile nel momento della esecuzione (a cura dell'ufficio del magistrato di sorveglianza).

L'eventuale **impugnazione** sarà comunicata all'UIEPE solo nel caso in cui l'UIEPE abbia predisposto il programma o sia stato comunque interpellato.

L'UIEPE si occuperà dei **controlli** e della verifica dell'andamento della sanzione sostitutiva del LPU, mentre le FF.OO. avranno compiti specifici di verifica del rispetto di altre prescrizioni (tra queste in particolare rispetto del limite territoriale imposto).

La parte relativa all'esecuzione sarà oggetto di una successiva integrazione.

Il presente protocollo diverrà operativo a partire dal **16 aprile 2023.**

**Corte di Appello di Torino**

**Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino**

**Tribunale di Torino**

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino**

**Ufficio inter-distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di TORINO**

**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino**

**Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta**